



II lezione

Contenuti della Lezione

Il concetto di cantiere

L'idoneità tecnico-professionale

*I rischi particolari : il rischio da ordigno
bellico inesplosivo*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Renzo Simoni

cell 3474188058

mail renzos.ts@libero.it

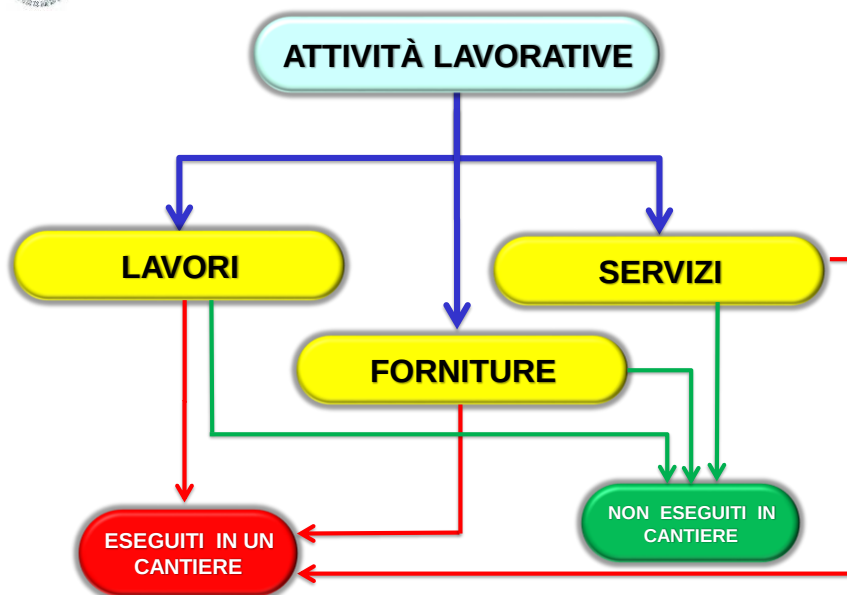


*"Quando si parla di sicurezza si parla di individui.
Mica si fa male la betoniera ..."*

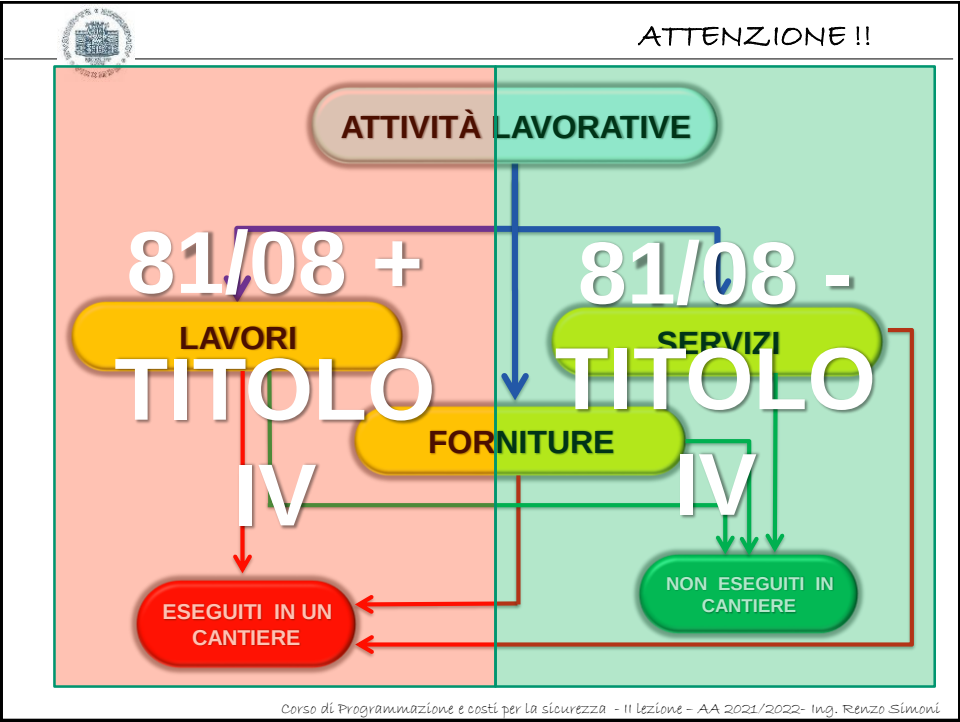
Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - II lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Riprendiamo un concetto fondamentale



Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - II lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il Titolo IV e i cantieri

I° PRINCIPI COMUNI		
II° LUOGHI DI LAVORO	VI° MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	X° ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
III° USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	VII° ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	XI° PROTEZIONE DA ATMO- SFERE ESPLOSIVE
IV° CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	VIII° AGENTI FISICI	XII° DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
V° SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	IX° SOSTANZE PERICOLOSE	XIII° NORME TRANSITORIE E FINALI

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Il Titolo IV e i cantieri

IV° CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

3 CAPI

ARTICOLI 88 - 160

ALLEGATI XXXIII

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

NORME ORGANIZZATIVE

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI

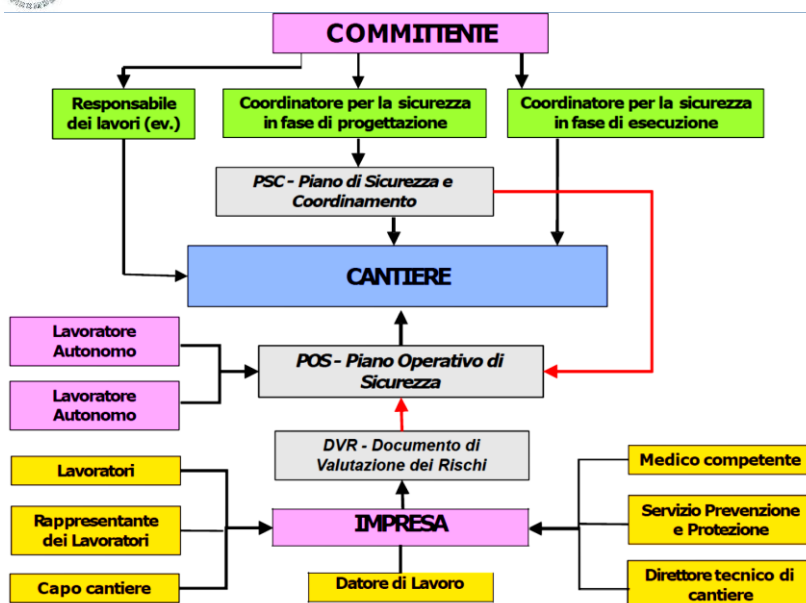
NORME TECNICHE

CAPO III – SANZIONI

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Tutto ruota attorno al cantiere



Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



D.Lgs **81/08**

Art. **88**

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei **CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI** quali definiti all'art. 89, primo comma, lettera a).

D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1**

- a) **CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE**, in appresso denominato "**CANTIERE**": QUALUNQUE LUOGO in cui si effettuano LAVORI EDILI o di INGEGNERIA CIVILE il cui elenco è riportato all'**ALLEGATO X**;



D.Lgs **81/08**

Allegato **X**

1. **I LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, DEMOLIZIONE, CONSERVAZIONE, RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE O EQUIPAGGIAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, IL RINNOVAMENTO O LO SMANTELLAMENTO** di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.



I lavori edili o di ingegneria civile

D.Lgs **81/08**

Allegato **X**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento **DI OPERE FISSE, PERMANENTI O TEMPORANEE, IN MURATURA, IN CEMENTO ARMATO, IN METALLO, IN LEGNO O IN ALTRI MATERIALI**, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I lavori edili o di ingegneria civile

D.Lgs **81/08**

Allegato **X**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **COMPRESSE LE PARTI STRUTTURALI DELLE LINEE ELETTRICHE E LE PARTI STRUTTURALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I lavori edili o di ingegneria civile

D.Lgs **81/08**

Allegato **X**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, **LE OPERE STRADALI, FERROVIARIE, IDRAULICHE, MARITTIME, IDROELETTRICHE E, SOLO PER LA PARTE CHE COMPORTA LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE, LE OPERE DI BONIFICA, DI SISTEMAZIONE FORESTALE E DI STERRO.**

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I lavori edili o di ingegneria civile

D.Lgs **81/08**

Allegato **X**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. SONO, INOLTRE, LAVORI DI COSTRUZIONE EDILE O DI INGEGNERIA CIVILE GLI SCAVI, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria civile.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I lavori edili o di ingegneria civile

D.Lgs **81/08**

Allegato **X**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, **ED IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE.**

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Gli esonerati ...

D.Lgs **81/08**

Art. **88**

Comma **2**

2. Le disposizioni del presente capo **non si applicano**:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Gli esonerati ...

D.Lgs **81/08**

Art. **88**

Comma **2**

2. Le disposizioni del presente capo **non si applicano**:

.....

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, **purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile**;

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Gli esonerati ...

D.Lgs **81/08**

Art. **88**

Comma **2**

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

.....

g-bis) Ai lavori relativi a ai lavori relativi a **impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento** che **non comportino lavori edili o di ingegneria civile** di cui all'All. X;

g-ter) alle attività di cui al **decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272**, che **non comportino lavori edili o di ingegneria civile** di cui all'All. X.

D.lgs. 272/99: normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale

D.lgs. 271/99: normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Un cantiere non è solo tutto ciò che sta dietro una recinzione



Le norme antinfortunistiche pur essendo essenzialmente dettate per la tutela fisica dei lavoratori, **TUTELANO ANCHE LE PERSONE ESTRANEE AL LAVORO** che possano comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nel campo di funzionalità delle attrezzature di lavoro

Cassazione penale sezione IV 17 marzo 1989 - Carotti

Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che, magari per curiosità o addirittura abusivamente, si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attività lavorativa, **MA DI COLORO CHE VERSINO QUANTO MENO IN UNA SITUAZIONE ANALOGA A QUELLA DEI LAVORATORI** e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purchè a questa connessa

Cassazione penale sezione IV 17 giugno 1999 - Caldarelli

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Una novità del d.lgs. 81/08 ...

D.Lgs **81/08**

Art. **109**

Comma **1**

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, **DEVE ESSERE DOTATO di RECINZIONE** avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.



Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



E una novità assoluta ...

D.Lgs **81/08**

Art. **88**

Comma **2**

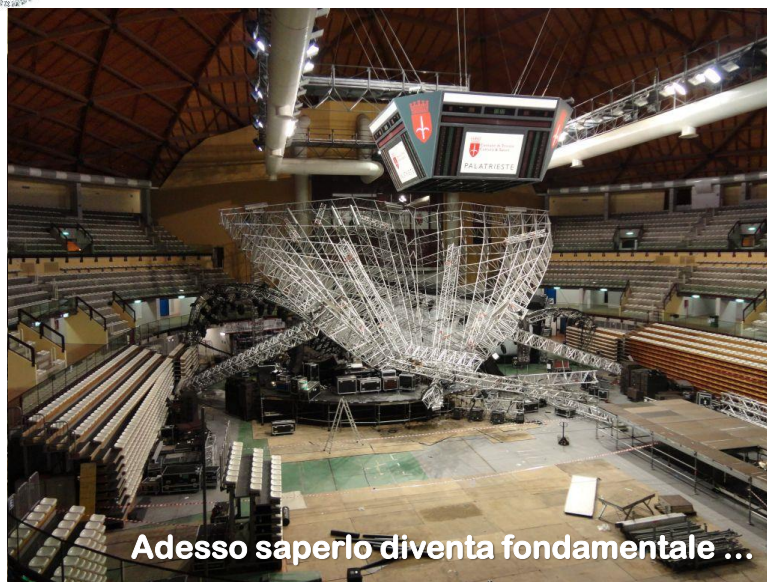
2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo **SI APPLICANO** agli **SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI E ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE** tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

(comma introdotto dall'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del *decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 "Decreto del fare"*, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Era un cantiere ?



Adesso saperlo diventa fondamentale ...

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



COORDINAMENTO
TECNICO
INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

INAIL

Gruppo di lavoro
“palchi e opere provvisorie utilizzate
per manifestazioni sportive e similari”

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



IL Decreto Palchi e Fiere



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro della Salute

DECRETO INTERMINISTERIALE
22 LUGLIO 2014

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito d.lgs. n. 81 del 2008;

VISTO l'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all'articolo 88, del d.lgs. n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: “2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”;

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;

Circolare n. 35 dd. 24/12/2014
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

delle attività di
grafici, teatrali e
per la tutela della
spettacolo e delle

DECRETA

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Passiamo ora ad un nuovo concetto

D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1.1)**

1) IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

il Committente deve :

D.Lgs **81/08**

Art. **90**

Comma **9**

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) **VERIFICA** l' idoneità tecnico-professionale delle imprese **affidatarie**, delle imprese **esecutrici** e dei **lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, **con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII.**

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



NON farlo costa caro

Sanzioni per i Committenti o i Responsabili dei Lavori
per la violazione dell' art. 90, co. 9, lettera a)

D.Lgs **81/08**

Art. **157**

comma **1.b**

1. il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro



La mancata verifica della idoneità tecnico-professionale può costare 1.474,21 euro.

Per la affidataria o le subappaltatrici, tutto semplice, ma per tutte quelle imprese o i lavoratori autonomi introdotti "clandestinamente" in cantiere?

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'allegato XVII

D.Lgs **81/08**

All. **XVII**

Punto **01**

01. Le imprese affidatarie dovranno **indicare** al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, **incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.**

D.Lgs **81/08**

Art. **97**

Comma

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di **adeguata formazione**

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'allegato XVII

D.Lgs **81/08**

All. **XVII**

Punto **1**

1. Ai fini della **verifica** dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le **imprese esecutrici** nonché le imprese **affidatarie**, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno **esibire** al **committente** o al responsabile dei lavori almeno:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo **(NB: l'autocertificazione non si può più fare dal 2013 !!!)**
- c) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al D.M. 24/10/2007
- d) **dichiarazione** di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo



Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'allegato XVII

D.Lgs **81/08**

All. **XVII**

Punto **2**

2. i **lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) **specificata documentazione** attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) **elenco dei dispositivi** di protezione individuali in dotazione
- d) **attestati** inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo*
- e) **documento unico di regolarità contributiva** di cui al D.M. 24/10/2007



Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'allegato XVII

D.Lgs **81/08**

All. **XVII**

Punto **3**

3. In caso di **subappalto** il datore di lavoro dell'impresa **affidataria** verifica l'idoneità tecnico professionale dei **sub appaltatori** con gli **stessi criteri** di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Idoneità Tecnico-Professionale: una semplificazione

D.Lgs **81/08**

Art. **90**

Comma **9**

a)

Nei **cantieri** la cui **entità** presunta è **inferiore a 200 uomini-giorno** e i cui lavori **non comportano** rischi particolari di cui all'**allegato XI**, il **requisito di cui al periodo che precede** si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi

- del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato
- del **documento unico di regolarità contributiva**
- **corredato da autocertificazione** in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



La dimensione del cantiere: gli uomini-giorno

D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1**

g) **UOMINI-GIORNO**

ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera



5 gg



10 uomini-giorno

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



I rischi particolari: l'allegato XI

D.Lgs **81/08**

All. **XI**

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2**, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

1-bis

2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di **linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione**.
5. Lavori che espongono ad un **rischio di annegamento**.
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**.
7. Lavori **subacquei con respiratori**.
8. Lavori in **cassoni ad aria compressa**.
9. Lavori comportanti l'impiego di **esplosivi**.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di **elementi prefabbricati pesanti**.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



L'allegato XI

D.Lgs **81/08**

All. **XI**

- 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al **rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso** rinvenuto durante le attività di scavo.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER LA BONIFICA DEGLI ORDIGNI BELLICI.

Legge **177/12**

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Legge 177/12

Art. 1

Comma 2-bis

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA PRESENZA DI ORDIGNI BELLCI INESPLOSI RINVENIBILI DURANTE LE ATTIVITA' DI SCAVO NEI CANTIERI E' ESEGUITA DAL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE.** Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.



Legge 177/12

Art. 1

Comma 2-bis

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. **QUANDO IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE INTENDA PROCEDERE ALLA BONIFICA PREVENTIVA DEL SITO NEL QUALE È COLLOCATO IL CANTIERE, IL COMMITTENTE PROVVEDE A INCARICARE UN'IMPRESA SPECIALIZZATA, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 104, COMMA 4-BIS.** L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute



D.Lgs. **81/08**

Art. **104**

Comma **4-bis**

È considerata impresa specializzata, ai sensi del **comma 2-bis dell'articolo 91**, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta **ISCRITTA IN UN APPOSITO ALBO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA**. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.



Legge **177/12**

Art. **1**

Comma **2-bis**

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un **PARERE VINCOLANTE DELL'AUTORITÀ MILITARE COMPETENTE PER TERRITORIO** in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante **MISURE DI SORVEGLIANZA DEI COMPETENTI ORGANISMI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL MINISTERO DELLA SALUTE**



ANSA 13-03-2018 21:15

Ordigno bellico, evacuazione di 23 mila persone

Stop treni e evacuato ospedale

Massiccia operazione per **evacuare circa 23 mila persone** da Fano, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere dell'Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. L'evacuazione è stata decisa in quanto l'ordigno è stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori.

Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione è stata adottata dalla prefettura di Pesaro.

Sarà fatta brillare in mare, con un'operazione congiunta tra Esercito Italiano e Marina Militare.

La bomba, ritrovata in un cantiere, potrebbe essere stata innescata accidentalmente durante le stesse operazioni che l'hanno portata alla luce. Sul posto sono intervenuti in un primo momento gli artificieri dell'Esercito i quali hanno stabilito che si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese da 500 libbre con le spolette differite: in linea teorica potrebbe esplodere, viene sottolineato, entro 144 ore. Da qui la decisione precauzionale di allontanare le persone nell'arco di 1.800 metri.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni

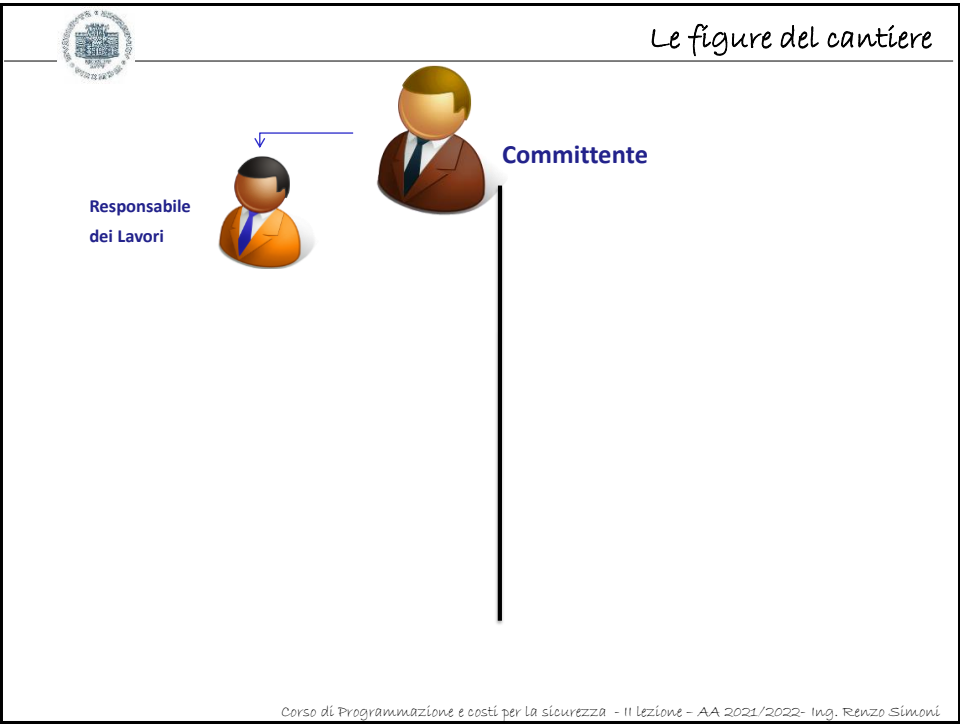
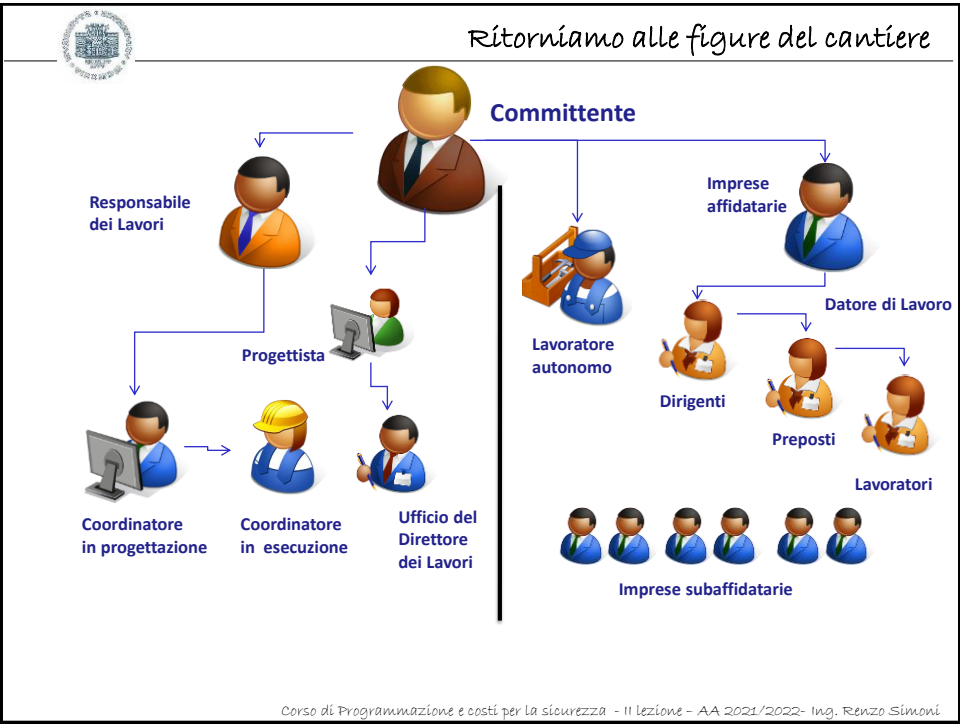


ANVCG
Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra
ONLUS

L'Italia è ancora in guerra ma non lo sa. Gli artificieri – quelli del Genio pionieri dell'Esercito e di altre forze militari – compiono **ogni anno circa tremila interventi** (una media di oltre otto al giorno) per disinnescare i residui esplosivi di conflitti armati che hanno coinvolto il nostro territorio sessanta se non ottanta anni fa.

Dott. Lorenzo Grassi

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni





Sappiamo già chi è il Responsabile dei Lavori ...



D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1**

c) **RESPONSABILE DEI LAVORI**: soggetto che **può essere incaricato** dal committente per **svolgere i compiti ad esso attribuiti** dal presente decreto;

Che nel caso di opera pubblica

D.Lgs **81/08**

Art. **89**

Comma **1**

c) nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, **il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento**;

responsabile (unico) del procedimento = RUP

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Ma il RUP ... chi è costui ?

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture

D.Lgs **163/06**

Art. **10**

Comma **1**

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un **contratto pubblico**, le **AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NOMINANO**, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, **UN RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

D.Lgs **163/06**

Art. **10**

Comma **3**

3. **il RUP**, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) **FORMULA PROPOSTE E FORNISCE DATI E INFORMAZIONI** al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) **CURA**, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, **IL CONTROLLO** sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) **CURA IL CORRETTO E RAZIONALE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE**;
- d) **SEGNALE EVENTUALI DISFUNZIONI**, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) **ACCERTA LA LIBERA DISPONIBILITÀ** di aree e immobili necessari;
- f) **FORNISCE ALL'AMMINISTRAZIONE** aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) **PROPONE ALL'AMMINISTRAZIONE** aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) **PROPONE L'INDIZIONE**, o, ove competente, indice la **conferenza di servizi**, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



LA CONFERENZA DEI SERVIZI

La *conferenza di servizi* è un istituto della legislazione italiana di *semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione* della Repubblica.

Ha lo scopo di *facilitare l'acquisizione da parte della P.A. di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta* o di altri elementi comunque denominati, mediante convocazione di riunioni collegiali (cosiddette *conferenze*) anche finalizzate all'emissione di un provvedimento amministrativo. Essa può essere vista sia come un modulo procedimentale di semplificazione di un procedimento, sia come *strumento di coordinamento degli interessi coinvolti*, al fine di soppesarli ed aggregarli.

In passato, quando non erano ancora state istituite le conferenze di servizi, accadeva spesso che un procedimento si arenasse a causa della sequenzialità nella richiesta e ottenimento delle autorizzazioni da parte dei singoli enti. Ad esempio, un progetto edilizio da costruire in zona sismica sia soggetta ad autorizzazione paesaggistica, avrebbe richiesto autorizzazioni e nulla osta da parte di una pluralità di enti, e la struttura sequenziale ne avrebbe inficiato sia il tempo necessario sia la possibilità stessa di ottenerlo. Con la legge n. 241/1990 e l'istituzione della conferenza di servizi, si è avuta una accelerazione dei procedimenti amministrativi che coinvolgono una pluralità di amministrazioni. Queste ultime, infatti, si riuniscono "in un'unica sede e in un'unica occasione" e decidono all'interno di un unico collegio.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Anche il Regolamento dice che

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

D.P.R. 207/10

Art. 9

Comma 1

Le **FASI di progettazione, affidamento ed esecuzione** di ogni singolo intervento **SONO ESEGUITE** sotto la **DIRETTA RESPONSABILITÀ E VIGILANZA DI UN RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico

D.P.R. 207/10

Art. 9

Comma 2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE A CREARE le CONDIZIONI affinché il **PROCESSO REALIZZATIVO** dell'intervento risulti **CONDOTTO** in modo unitario **IN RELAZIONE** ai tempi e ai costi preventivati, alla **QUALITÀ** richiesta, alla **MANUTENZIONE** programmata, **ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE DEI LAVORATORI** ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia

D.P.R. 207/10

Art. 10

Comma 2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ASSUME IL RUOLO DI RESPONSABILE DEI LAVORI, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



Che si concretizza in molte affermazioni

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento:

D.P.R. 207/10

Art. 10

Comma 1

1. **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** fra l'altro:
 - n) **ADOPTA GLI ATTI DI COMPETENZA** a seguito delle **INIZIATIVE** e delle **SEGNALAZIONI** del **COORDINATORE** per l'esecuzione dei lavori **SENTITO** il **DIRETTORE DEI LAVORI**;
 - u) **TRASMETTE** agli **ORGANI COMPETENTI** della amministrazione aggiudicatrice **SENTITO IL DIRETTORE DEI LAVORI**, la **PROPOSTA** del **COORDINATORE** per l'esecuzione dei lavori di **SOSPENSIONE**, **ALLONTANAMENTO** dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di **RISOLUZIONE** del contratto;

D.P.R. 207/10

Art. 10

Comma 3

3. **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**, nello svolgimento dell'incarico di **RESPONSABILE DEI LAVORI**, **SALVO DIVERSA INDICAZIONE** e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
 - a) **RICHIEDE** la **NOMINA** del **COORDINATORE** per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e **VIGILA** sulla loro **ATTIVITÀ**;
 - b) **PROVVEDE**, **SENTITO** il **DIRETTORE DEI LAVORI** e il **COORDINATORE** per l'esecuzione, a **VERIFICARE** che l'esecutore **CORRISPONDA** gli **ONERI DELLA SICUREZZA**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, **ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI** senza alcun ribasso.

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni



FINE DELLA 11ª LEZIONE

**La salute è un bene prezioso,
impara a diventarne
consapevole e responsabile !**



Grazie dell'attenzione

Corso di Programmazione e costi per la sicurezza - 11 lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simoni